



29.9.2014

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Oggetto:** Petizione 1358/2011, presentata da Annemarie Grosshans, cittadina tedesca, a nome dei professori di biochimica, fra i quali alcuni premi Nobel, corredata di 140 firme, sull'esenzione della mosca della frutta (*Drosophila melanogaster*) dai controlli veterinari alle frontiere esterne dell'UE ai sensi della direttiva 91/496/CEE e della decisione 2007/275/CE della Commissione

### 1. Sintesi della petizione

È risaputo che le mosche della frutta sono vitali per la ricerca medica e biochimica. Questi insetti sono allevati in laboratorio esclusivamente a tale scopo, in un ambiente completamente sterile, senza mai entrare in contatto con la natura. Ciononostante, sono soggetti a controlli veterinari alle frontiere esterne dell'UE, apparentemente in conformità con la direttiva 91/496/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e con la decisione 2007/275/CE della Commissione relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri. Purtroppo, la modalità in cui si svolgono questi controlli può contaminare la purezza o addirittura distruggere le partite di mosche. Eminentissimi scienziati chiedono al Parlamento di prevedere un'esenzione dai controlli veterinari per la *Drosophila melanogaster* importata a scopi scientifici.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"La petizione si basa sull'informazione secondo cui, a causa dei controlli veterinari presso i

posti d'ispezione frontaliere (PIF), le partite di mosche della frutta potrebbero essere contaminate e pertanto non più utilizzabili a scopo di ricerca scientifica. Inoltre, numerose partite contengono mosche della frutta morte, in quanto gli spostamenti della partita sono ritardati a causa dei controlli veterinari.

Un esempio fa riferimento a una partita di mosche della frutta spedita da Bloomington, Stati Uniti, il 22 settembre 2011 e sottoposta ai controlli presso il PIF dell'aeroporto di Francoforte solo il 25 ottobre 2011. Sebbene il contenuto di 5 fiale da trasporto fosse ammuffito e in altre fiale fossero presenti esemplari morti di mosca della frutta, la partita è stata accettata per l'importazione senza ulteriori esami al fine di stabilire la causa della muffa e della morte degli insetti.

Un altro esempio fa riferimento a una partita di 17 fiale da trasporto contenenti mosche della frutta arrivate all'aeroporto di Francoforte e giunte a destinazione con esemplari morti in 9 fiale.

La normativa dell'Unione in materia di controlli all'importazione di animali vivi, stabilita nella direttiva 91/496/CEE<sup>1</sup> del Consiglio, impone l'esecuzione dei controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontaliere approvati su tutte le partite di animali vivi. Per definizione, sono inclusi gli insetti vivi quali la *Drosophila* importata a scopo di ricerca.

Per garantire l'assenza di ritardi relativi alle partite di animali vivi presso i PIF, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE obbliga gli importatori a comunicare al relativo PIF ciascuna partita di animali vivi un giorno lavorativo prima del loro arrivo nel territorio dell'Unione, specificando la quantità e la natura degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo. Ai fini di tale comunicazione, la persona responsabile della partita presso il PIF deve presentare la prima parte del documento veterinario comune di entrata (DVCE), come stabilito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 282/2004<sup>2</sup> della Commissione, e tutte le partite di animali vivi devono essere trasmesse direttamente al PIF.

Occorre sottolineare che, ai sensi dell'articolo 5 della decisione 97/794/CE<sup>3</sup> della Commissione, gli animali vivi, compresi gli insetti, non sono soggetti a un esame clinico individuale o a un prelievo di campioni nell'ambito di un controllo veterinario, ma sono esclusivamente soggetti all'osservazione dello stato sanitario del gruppo. Tali controlli sono necessari per garantire che gli animali importati nell'Unione corrispondano a quanto dichiarato nella documentazione di accompagnamento, inclusa la specie, e non siano animali portatori di rischi.

In relazione alle condizioni sanitarie degli animali, gli insetti vivi sono soggetti ai requisiti stabiliti nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio<sup>4</sup>. Data l'assenza di condizioni sanitarie degli

---

<sup>1</sup> Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24.9.1991.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004 che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità, GU L 49 del 19.2.2004.

<sup>3</sup> Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi, GU L 323 del 26.11.1997.

<sup>4</sup> Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le

animali armonizzate definite nella legislazione dell'Unione, incombe alle autorità degli Stati membri competenti istituire norme nazionali per l'importazione di tali animali. Qualora tali animali siano presentati presso un PIF di uno Stato membro per essere ulteriormente trasportati in un altro Stato membro, il PIF di entrata deve rispettare le condizioni sanitarie degli animali nazionali dello Stato membro di destinazione.

Per quanto concerne i due esempi forniti, la Commissione è stata informata che tali partite sono state spedite per posta ordinaria, senza la specifica etichettatura IATA applicabile al trasporto di animali vivi per garantirne la movimentazione appropriata, e senza la possibilità di scegliere la posta celere per una consegna rapida. Il timbro postale sulla partita proveniente da Bloomington ha evidenziato che il pacco ha lasciato la città solo il 27 settembre 2011. Il servizio postale tedesco ha consegnato il pacco immediatamente dopo il suo arrivo presso il PIF di Francoforte sul Meno il 25 ottobre 2011, ma il percorso intermedio del pacco è sconosciuto.

### Conclusioni

La normativa dell'Unione impone controlli veterinari rapidi ed efficienti sugli animali vivi presso i PIF. Un elemento fondamentale di tale procedura è la notificazione preventiva. Qualora la presenza di animali vivi non sia comunicata al PIF interessato, è possibile che si verifichino ritardi. Inoltre, i ritardi e una movimentazione inadeguata delle partite sono presumibili qualora queste ultime siano spedite per posta ordinaria anziché utilizzando i servizi professionali per il trasporto degli animali al fine di garantire che essi giungano a destinazione rapidamente e in buona salute.

Tuttavia, la Commissione è consapevole che le norme attuali sull'importazione degli insetti possono sembrare gravose ad alcuni operatori e ha acconsentito ad approfondire la questione nell'ambito di un riesame della relativa legislazione. Tale processo è tuttora in corso e la Commissione è attualmente impegnata a stabilire se sia il caso di prendere in considerazione le preoccupazioni relative a taluni insetti allevati in laboratorio. La Commissione è al momento impegnata nella redazione di proposte per una nuova normativa in materia di salute degli animali e per un emendamento del regolamento (CE) n. 882/2004<sup>1</sup>, tra cui alcune disposizioni generali per i controlli all'importazione di animali vivi, la cui adozione è prevista entro la fine del 2012. Nell'ambito del quadro giuridico previsto, potrebbero dunque essere stilate norme dettagliate sull'importazione di tali animali vivi, tenendo in considerazione le preoccupazioni espresse in relazione a talune specie di insetti quali la *Drosophila melanogaster* destinate alla ricerca.

La Commissione fa inoltre riferimento alla sua risposta alle interrogazioni scritte P-9820/10<sup>2</sup>, E-4576/2010<sup>3</sup>, E-000154/2012<sup>4</sup> ed E-001494/2012<sup>1</sup>."

---

importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A I. della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992.

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del 30.4.2004. Versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004.

<sup>2</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-9820&language=EN>.

<sup>3</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-4576&language=EN>.

<sup>4</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-000154&language=EN>.

#### **4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 29 settembre 2014**

Facendo seguito alla comunicazione iniziale del 27 giugno e al dibattito del 5 dicembre 2013 in seno alla commissione per le petizioni, i servizi della Commissione vorrebbero segnalare ai deputati di fare riferimento alla lettera (rif. Ares(2014)1092361) inviata il 7 aprile 2014 dal commissario Tonio Borg a Erminia Mazzoni.

---

<sup>1</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-001494&language=FR>.